



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 92 del 29/12/2020

Settore: AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE ATTIVITÀ POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE E DI ATTIVAZIONE DI UN PIANO DI INVESTIGAZIONE IN FABBRICATO POSTO IN SAN SILVESTRO DI CURTATONE

IL SINDACO

Premesso che

- in frazione San Silvestro, al foglio 36, mappali 128 e 129 è stanziata la ditta Viscolor SRL;
- tale Azienda conduce attività entro i confini dell'immobile in proprietà;
- sono pervenute a questa Amministrazione segnalazioni di privati cittadini per odori molesti percepiti presso la frazione San Silvestro di Curtatone le quali, nel tempo, sono diventate numerose;
- Polizia Locale di Curtatone sulla scorta delle sollecitazioni dei cittadini ha condotto attività di indagine ed ha trasmesso la documentazione inerente le attività condotte presso il sito della ditta VISCOLOR srl ad ARPA;
- ARPA sulla scorta dei verbali di sopralluogo di Polizia Locale inviava la nota avente protocollo N.0027228/2020 del 17/11/2020.

Rilevato che ARPA con nota avente protocollo N.0027228/2020 del 17/11/2020 inviava le proprie valutazioni in merito alle evidenze prodotte e segnatamente

1. dalla documentazione presentata dalla ditta per la valutazione di conformità antincendio si ricava che la stessa intendeva realizzare/installare, tra l'altro:
 - un piccolo deposito per prodotti infiammabili in edificio isolato senza previsione di lavorazioni, ma del solo stoccaggio effettuato in singoli bidoni di latta;
 - un impianto di deposito bitume di capacità superiore a 9 mc e fino a 50 mc;
 - un impianto di distribuzione gasolio ad uso autotrazione, per i mezzi dell'azienda, con serbatoio di capacità inferiore ai 9.000 litri e pompa per l'erogazione;
 - un generatore di calore a metano, posizionato in un locale indipendente, della potenza pari a 300 kW per "riscaldare e rendere lavorabile il bitume steccato in cisterne. Il generatore riscalda un impianto ad olio diatermico che scorre in un circuito costituito da una serpentina posto all'interno del singolo serbatoio, questo serve per mantenere allo stato liquido il bitume e quindi poter/o lavorare e miscelare con gli inerti per completare il processo di lavorazione dell'asfalto";
2. dal fascicolo fotografico allegato al verbale della P.L. del 10/05/2019, si rileva la presenza sui piazzali della ditta di almeno due contenitori/distributori di gasolio;
3. la P.L. di Curtatone, con la nota citata, ha evidenziato - tra l'altro - che nel corso del sopralluogo del 07.11.2020 presso il sito in oggetto erano in atto operazioni di pulizia di una bonza (cisterna/impianto di stoccaggio mobile per trasporto bitume) tramite sistema di riscaldamento, di cui il veicolo è dotato per mantenere fluide le miscele bituminose, che producevano:
 - emissioni di fumi,
 - odori di bitume,
 - sversamento al suolo dei residui bituminosi delle operazioni; tali residui "si raffreddavano e conglomeravano subito, in attesa del successivo recupero e rimozione".

Dato atto che sulla scorta delle evidenze sopra elencate ARPA produce le seguenti osservazioni.

1. Non è stata dichiarata dalla ditta la volumetria complessiva del carburante in deposito presso il sito in oggetto; si evidenzia che il deposito di carburanti ad uso privato con volume superiore a 25 m³ è soggetto ad autorizzazione ex art. 11 del R.D.L. n.1741/1933, DPR 420/1994 e L. 239/2004 e che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è Regione Lombardia.
2. L'impianto di distribuzione carburante ad uso privato deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 91 c. 4 L.R. 06/2010 e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comune.
3. Le acque di prima pioggia decadenti dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del d. lgs. 152/2006, sono soggette a separazione e trattamento ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. d) del R.R. n. 04/2006; dalla documentazione agli atti, non è chiaro di quale materiale infiammabile la ditta intende effettuare stoccaggio; laddove si tratti di carburanti - escludendo i distributori dotati di erogatore - o di altre sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 citate, la ditta è soggetta a tale Regolamento e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico è la Provincia di Mantova.
4. Con riferimento a quanto riportato nella domanda della ditta, richiamata al punto 1 del paragrafo precedente, si rimandano a Provincia - in qualità di autorità competente - valutazioni circa la necessità di autorizzazione alle emissioni ex art. 269 d. lgs. 152/06, in attinenza alla installazione di:
 - un impianto di deposito bitume di capacità superiore a 9 mc e fino a 50 mc;
 - un generatore di calore a metano, posizionato in un locale indipendente, della potenza pari a 300 kW per "riscaldare e rendere lavorabile il bitume steccato in cisterne".
5. Si evidenzia comunque che le operazioni rilevate dalla P.L. in corso di sopralluogo del 07.11.2020 che generavano produzione di emissioni e di odori molesti, non possono essere effettuate nel sito adibito a deposito/magazzino, infatti per quanto previsto dall'art. 269 c. 1 d.lgs. 152/06, fatti salvi i casi per cui è espressamente prevista l'esclusione, *"per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del T.U.A."*
6. Con riferimento al recapito al suolo dei residui bituminosi delle operazioni di pulizia della bonza riscontrate in fase di sopralluogo dalla P.L., si evidenzia che ai sensi dell'art. 192 c.1 d.lgs. 152/06 sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; a tal proposito si evidenzia che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, il reato è estinguibile ai sensi dell'art. 318-bis e seguenti del d. lgs.152/06 attraverso la prescrizione data dalla P.G. operante di caratterizzazione, rimozione e corretto smaltimento del rifiuto con successiva indagine del fondo scavo ai sensi dell'art. 239 d. lgs. 15/06. Qualora il fondo scavo evidenzi superi delle CSC di cui all'Ali. 5 alla Parte quarta dello stesso decreto, il responsabile dell'inquinamento dovrà procedere a comunicazione ex art. 242 c.3 del T.U.A..

Rilevato che

- le attività accertate dai verbali di PL sono condotte in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e con pregiudizio della integrità ambientale e della salute pubblica;
- il recapito al suolo dei residui bituminosi delle operazioni di pulizia della bonza costituisce abbandono illecito di rifiuti con pregiudizio della integrità ambientale e della salute pubblica;
- per le attività di competenza dei Vigili del Fuoco ad oggi non vi è evidenza di disposizioni imposte dal Comando in conseguenza degli atti trasmessi allo stesso.

Dato atto altresì che al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata è necessario

- che la ditta provveda ad ottenere le necessarie autorizzazioni in materia di T.U.A.;
- che la ditta provveda allo smaltimento dei rifiuti in conformità ai disposti di cui al T.U.A. quindi con le necessarie attestazioni di smaltimento costituite dai formulari e registri di carico scarico rifiuti;
- la ditta debba redigere e trasmettere, ai fini dell'approvazione da parte degli Enti un piano d'indagine finalizzato a verificare eventuali contaminazioni nelle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee; nel caso in cui gli esiti del piano di investigazione accertino superi delle CSC il responsabile dell'inquinamento dovrà procedere alla comunicazione ex art. 242 c.3 del T.U.A.;
- le aree oggetto di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti dovranno essere rese inaccessibili sino alla corretta rimozione degli stessi.

Dato atto che il presente provvedimento viene redatto in via d'urgenza, sulla base delle indicazioni speditive fornite dagli Enti e delle informazioni acquisite, con riserva di ulteriori atti ed adempimenti quali ad esempio quelli emanati dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Dato atto che le particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse alla natura del presente atto, non consentono l'adempimento di ulteriori comunicazioni ex art. 7 L. 241/1990.

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 "Norme in materia ambientale" per l'articolo 192;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA

1. Di rispettare e far rispettare ad eventuali altri interessati la presente ordinanza.

2. Ai proprietari dei mappali 128 e 129 del foglio 36 di Curtatone di interrompere ogni attività per la quale sia necessaria autorizzazione specifica ad oggi non rilasciata e di non riprendere alcuna attività per la quale sia necessaria l'autorizzazione e sino al corretto rilascio della stessa.
3. Ai proprietari dei mappali 128 e 129 del foglio 36 di Curtatone, per il recapito al suolo dei residui bituminosi delle operazioni di pulizia della bonza, la rimozione, caratterizzazione e corretto smaltimento del rifiuto, costituite dai formulari e registri di carico scarico rifiuti, entro 10 giorni naturali consecutivi dalla notifica della presente ordinanza.
4. Ai proprietari dei mappali 128 e 129 del foglio 36 di Curtatone, per il recapito al suolo dei residui bituminosi delle operazioni di pulizia della bonza, la redazione e la trasmissione, ai fini dell'approvazione da parte degli Enti, di un piano d'indagine finalizzato a verificare eventuali contaminazioni nelle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee entro 15 giorni naturali consecutivi dalla notifica della presente ordinanza; nel caso in cui gli esiti del piano di investigazione accertino superi delle CSC il responsabile dell'inquinamento dovrà procedere alla comunicazione ex art. 242 c.3 del T.U.A..
5. Di mantenere circoscritto ogni accesso all'area ed all'immobile interessati, contestualmente all'apposizione di cartellonistica di pericolo ben visibile all'esterno, così da interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato alle opere di immediata messa in sicurezza e per le attività di smaltimento dei rifiuti.
6. Di depositare, al termine delle attività di smaltimento dei rifiuti, i formulari di identificazione dei rifiuti ed adeguata documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi dopo gli interventi disposti con la presente ordinanza.
7. Di dare atto che in esito alle determinazioni del Comando dei Vigili del Fuoco potranno essere assunti ulteriori atti a carico della Ditta.

DISPONE

l'invio di una copia della presente

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Mantova,
- al Comando Provinciale dei VV.FF. competente,
- al Dipartimento Medico della competente ATS della Val Padana,
- al Dipartimento di ARPA Lombardia competente per territorio,
- alla Provincia di Mantova,
- al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza stessa;

AVVERTE

che:

- in mancanza di adempimento di quanto suesposto l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio addebitando alla proprietà le spese sostenute;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data della notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo di Brescia, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971);
- la mancata osservanza della presente Ordinanza prefigura una violazione alle leggi vigenti e che in caso di inadempienza sarà punita ai sensi dell'Art. 650 del vigente Codice Penale.

Curtatone, 29/12/2020

Il Sindaco
BOTTANI CARLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)